



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Regolamento di attuazione dello statuto e Funzionamento delle sedute dell'Assemblea Nazionale e delle Assemblee Macroregionali, del Consiglio Nazionale e dei Consigli Macroregionali e dell'Esecutivo Nazionale del Partito Nuovo Psi.

*Approvato dal Consiglio Nazionale del 7 giugno 2008,
modificato dal Consiglio Nazionale del 19 gennaio 2009,
modificato dal Consiglio Nazionale del 25 giugno 2011,
modificato dal Consiglio Nazionale del 24 ottobre 2015
modificato dalla VI Assemblea Nazionale dell'8 aprile 2017
modificato dal Consiglio Nazionale dell'11 novembre 2017
modificato dal Consiglio Nazionale del 17 novembre 2019*

Art.1

Generalità

Il presente Regolamento di attuazione dello Statuto del Partito Nuovo Psi costituisce – unitamente alla Carta dei Valori - parte integrante dello Statuto stesso e vincola gli iscritti all'osservanza. Esso è approvato da parte del Consiglio Nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 2

Organizzazione periferica

Ad integrazione di quanto previsto dallo Statuto vigente, l'organizzazione periferica del Partito è così articolata:

Le Aree di Macroregione sono quattro (4), e precisamente:

- Area di Macroregione Nord/Ovest: include le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria;

- Area di Macroregione Nord/Est: include le regioni Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna;

- Area di Macroregione Centro: include le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna.



- **Area di Macroregione Sud: include le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.**

L'eventuale modifica del numero e dell'estensione territoriale delle Aree di Macroregione è delegata all'Esecutivo Nazionale.

Le Aree macroregionali sono articolate organizzativamente in:

- zone su base regionale;
- comprensori su base città metropolitane;
- ambiti su base capoluogo di Provincia, comunale e cittadina.

L'Assemblea di Macroregione elegge il Coordinatore ed il relativo Coordinamento delle Zone Regionali, i Coordinatori ed i Coordinamenti dei Comprensori delle Città Metropolitane, ed i Coordinatori e i Coordinamenti degli Ambiti su base capoluogo di Provincia, comunale e cittadina. Nel periodo intercorrente tra un'Assemblea di Macroregione e la successiva le nomine sono delegate al Consiglio di Area Macroregionale.

Tutte le nomine relative alle articolazioni territoriali organizzative della Macroregione devono essere comunicate per iscritto al Coordinatore Politico Nazionale.

I coordinatori di Zona Regionale operano sul territorio regionale di riferimento, coadiuvati dal Coordinamento di Zona Regionale. I Coordinatori di Zona Regionale, altresì, partecipano alle iniziative del Partito su base Macroregionale.

Nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali, le suddette strutture organizzative determinano la linea politica del Nuovo Psi sul territorio di competenza.

Art. 3

Norme per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale

Le operazioni pre-assembleari sono coordinate dalla Commissione Nazionale per l'Assemblea Nazionale nominata dal Consiglio Nazionale, che ne individua anche il Presidente.

La Commissione Nazionale riceve dal Presidente della Commissione Nazionale per il Tesseramento la documentazione inerente la chiusura del Tesseramento ed i relativi elenchi di tutti gli aventi diritto al voto, distinti per Macroregione.

La Commissione Nazionale per l'Assemblea Nazionale nomina le Commissioni delle Assemblee delle Aree di Macroregione individuandone anche i rispettivi presidenti, trasmettendo ad esse, inoltre, gli elenchi degli aventi diritto al voto ed il documento dell'Assemblea Nazionale e le mozioni assembleari.

Il Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia per l'Assemblea Nazionale ed i Presidenti delle Commissioni per le Assemblee Macroregionali coordinano i lavori per l'insediamento degli aventi diritto (iscritti per le Assemblee di Macroregione e Delegati per l'Assemblea Nazionale).

Le Commissioni assembleari decidono a maggioranza semplice. In caso di dissenso decide la Commissione di livello superiore.



La Commissione Verifica Poteri.

La Commissione Verifica Poteri è nominata in ciascuna Assemblea, sia Nazionale che Macroregionale, all'inizio dei lavori.

La Commissione Verifica Poteri controlla ed accerta gli aventi diritto al voto. Accerta, qualora lo ritenga opportuno, la loro identità ed esercita le funzioni di scrutinio nelle operazioni di voto.

La Commissione Verifica Poteri decide a maggioranza.

I Delegati

Il numero dei Delegati all'Assemblea Nazionale è stabilito dalle norme approvate dal Consiglio Nazionale.

Le Assemblee Macroregionali dovranno eleggere i Delegati Nazionali, secondo quanto stabilito, anche nel numero, dalla Commissione Nazionale di Garanzia per l'Assemblea Nazionale.

Le Assemblee territoriali macroregionali

Le Assemblee territoriali delle Macroregioni si terranno nel periodo individuato dalla Commissione Nazionale per l'Assemblea Nazionale secondo le norme approvate dal Consiglio Nazionale e, in base ai dati ricevuti dalla Commissione Nazionale per il Tesseramento, eleggeranno i Delegati all'Assemblea Nazionale nella misura indicata da apposita tabella predisposta dalla Commissione Nazionale per l'Assemblea Nazionale.

Le Assemblee Macroregionali eleggono gli organismi dirigenti così come previsto dal vigente Statuto e Regolamento attuativo.

Documenti locali

Nelle Assemblee territoriali Macroregionali possono essere presentati e messi in votazione documenti che non si riferiscano a temi di carattere nazionale ed attengano alla politica locale. Sulla loro ammissibilità decide la Presidenza dell'Assemblea. Tali documenti non determinano delegati a livello assembleare superiore.

Il Voto Assembleare

Il voto sulla mozione assembleare è palese. L'iscritto esercita il diritto di voto nella struttura di partito della Macroregione di residenza.

Nel caso di un solo documento nazionale, a livello macroregionale si possono mettere in votazione una o più liste di candidati per il Consiglio di Macroregione e il Coordinamento di Macroregione e a livello nazionale, una o più liste per il Consiglio Nazionale, l'Esecutivo Nazionale, il Presidente Nazionale ed il Coordinatore Politico Nazionale.

La presentazione di ogni lista di candidature deve essere sottoscritta da un quinto degli aventi diritto dell'istanza Assembleare interessata e deve essere depositata alla Presidenza del Congresso all'apertura dello stesso.

In presenza di più mozioni che abbiano ottenuto delegati, le stesse possono presentare liste di candidati per i Coordinatori e i Coordinamenti degli Ambiti Comunali, i Coordinatori e i Coordinamenti dei Comprensori delle Città Metropolitane, i Coordinatori e i Coordinamenti delle



Zone Regionali, per il Consiglio Macroregionale e per il Consiglio Nazionale, l'Esecutivo Nazionale, il Presidente Nazionale ed il Coordinatore Politico Nazionale.

La lista che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti alla prima votazione elegge i predetti organismi.

Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto il quorum richiesto, si procede al ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto più voti alla prima votazione.

Modalità di votazione

Nel caso in cui l'Assemblea di Macroregione si svolga con un solo documento si procede alla votazione attraverso l'espressione del voto palese. L'elezione dei delegati può avvenire su presentazione di una lista chiusa o di una lista aperta; in quest'ultimo caso, le preferenze da esprimere, non possono essere superiori ai 2/3 dei candidati da eleggere. Nel caso di presentazione di più mozioni Assembleari, la votazione sui documenti è palese. Ogni mozione presenta una propria lista con un numero di delegati da eleggere pari al numero di coloro che devono essere eletti.

Elezione organismi

L'Assemblea Nazionale e delle Aree di Macroregione eleggono i propri rispettivi organismi così come previsto dal vigente Statuto.

Verbali Assembleari

I Verbali Assembleari Macroregionali, sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dalla Commissione Verifica Poteri e dal Segretario verbalizzante, devono essere trasmessi alla Commissione Nazionale di Garanzia per l'Assemblea Nazionale entro e non oltre i due giorni successivi lo svolgimento delle Assemblee. Detti verbali devono contenere il risultato dei lavori specificando, tra l'altro, il numero degli aventi diritto al voto e dei votanti, i nomi dei delegati eletti, gli organismi statutariamente previsti ed eletti nella fase assembleare ed inoltre eventuali eccezioni o contestazioni.

Art. 4

Modalità di svolgimento dei lavori dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è validamente costituita quando i delegati partecipanti rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti.

Detti delegati sono convocati dal Presidente della Commissione Nazionale per l'Assemblea Nazionale per la partecipazione nei giorni stabiliti dal Consiglio Nazionale per la celebrazione dell'Assemblea Nazionale, a mezzo i siti ufficiali del Partito (www.nuovopsi.net) e/o indirizzo di posta elettronica con avviso di almeno 10 giorni con luogo, data e ora d' inizio lavori e dettagliata indicazione dell' ordine del giorno dei lavori.

I delegati possono richiedere durante tutti i lavori dell'Assemblea la parola per mozione d'urgenza o pregiudiziale tendenti ad ottenere dal relatore di turno un chiarimento o una precisazione ritenuta



indispensabile. Tale intervento ha di norma la precedenza ed è competente il Presidente dell'Assemblea ad accordarlo o a togliere la parola, dopo aver valutato la consistenza della questione pregiudiziale.

Le delibere dell'Assemblea Nazionale sono valide qualora assunte a maggioranza assoluta dei voti assembleari (e che rappresentino almeno la maggioranza assoluta degli iscritti).

La Commissione Nazionale per l'Assemblea Nazionale può validamente svolgere il proprio ruolo e funzione in fase preassembleare e in fase di apertura dei lavori assembleari, esclusivamente dopo aver ricevuto la documentazione relativa alla platea, approvata dalle Assemblee Macroregionali.

Prima dell'avvio dei lavori, la Commissione Nazionale per l'Assemblea Nazionale, nominata dal Consiglio Nazionale, procede a:

- consegnare ai delegati la delega per la partecipazione all'Assemblea Nazionale;
- il Presidente della Commissione Nazionale per l'Assemblea Nazionale propone alla platea insediata il nome del compagno che deve presiedere l'Assemblea, che dirige e coordina lo svolgimento di tutti i lavori assembleari. La proposta viene votata a maggioranza con voto palese;
- il presidente neo-eletto appena nominato dichiara aperta l'Assemblea e dà lettura dell'O. d. G.

Quindi procede alle elezioni delle cariche assembleari: tavolo di Presidenza, Segretario verbalizzante, Commissione Verifica Poteri, Commissione Politica, Commissione Statuto e relativi Presidenti delle stesse ed eventuali altri incarichi assembleari. Tutte le proposte del Presidente devono essere approvate a maggioranza assoluta con voto palese.

Tutte le Commissioni e gli Organismi Assembleari deliberano a maggioranza assoluta dei componenti.

Le varie Commissioni nello svolgimento delle loro specifiche attività curano la stesura di un sintetico verbale dei lavori assembleari sottoscritto dai presidenti delle singole commissioni e dal segretario verbalizzante componente della commissione stessa.

Le commissioni sono composte da un minimo di tre a un massimo di cinque membri. Il Presidente della Commissione Verifica Poteri provvede anche a conservare tutti gli atti e documenti che vengono prodotti durante l'Assemblea, compone il verbale definitivo dell'Assemblea sottoscritto anche dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante.

Il Presidente della Commissione Nazionale per l'Assemblea Nazionale consegna al Presidente della Commissione Verifica Poteri dell'Assemblea la documentazione relativa al tesseramento e la definizione della Platea Assembleare degli aventi diritto al voto e, con questo atto, la Commissione Nazionale assembleare è da ritenersi sciolta, avendo esaurito la propria funzione. La Commissione Verifica Poteri dell'Assemblea Nazionale è garante della regolarità delle procedure e accerta i risultati delle votazioni e di tali accertamenti deve dare conto nel verbale finale dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea dà poi la parola al Coordinatore Politico Nazionale per la relazione.

Dopo la relazione del Coordinatore Politico Nazionale, il Presidente dell'Assemblea:

- dà la parola agli Ospiti che intendono recare un saluto, e quindi dichiara aperto il dibattito;
- dà la parola per gli interventi previa prenotazione, e regola gli stessi fissando, se del caso, la durata di ciascun intervento;
- ha la facoltà di togliere la parola a chi non rispetta la durata prefissata dell'intervento ovvero a chi non si attiene all'argomento in discussione;
- esamina eventuali mozioni d'ordine, che possono riguardare solo le modalità di svolgimento dei lavori, consentendo due interventi di breve durata, di regola uno a favore ed uno contrario, sottoponendole all'Assemblea per le decisioni da assumere, tramite voto per sola alzata di mano;
- dirime le eventuali controversie procedurali che dovessero insorgere fra i componenti l'Assemblea, con decisione inappellabile;



- ha poteri, nei casi di particolare gravità di comportamento, di richiamo e di espulsione dall'aula;
- può riassumere brevemente gli argomenti, porre le questioni, indire le votazioni coinvolgendo la Commissione Verifica Poteri e proclamare i risultati;
- se richiesto dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea, il Presidente autorizza la votazione per l'elezione di cariche elettive, mediante voto a scrutinio segreto.

Art. 5

Norme per lo svolgimento dei lavori del Consiglio Nazionale

Il Presidente del Consiglio Nazionale o il Vicario provvede a convocare i Consiglieri pubblicando la convocazione sui siti ufficiali del Partito (www.nuovopsi.net) e a mezzo indirizzo di posta elettronica degli aventi diritto alla partecipazione al C. N., con avviso di almeno dieci giorni; dirige i lavori del Consiglio. I lavori del Consiglio Nazionale possono svolgersi anche a mezzo teleconferenze o videoconferenze. In questi ultimi casi saranno sottoscritte le schede di partecipazione dei singoli partecipanti, le quali dovranno essere trasmesse, tempestivamente, al Segretario Verbalizzante.

Le sedute del Consiglio Nazionale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, compresi quelli collegati a mezzo teleconferenza o videoconferenza.

Il Presidente Consiglio Nazionale o il Vicario:

- pone all'approvazione dei Consiglieri il verbale della precedente riunione del Consiglio Nazionale;
- propone l'elezione del Segretario verbalizzante del Consiglio Nazionale, il quale cura la stesura di un sintetico verbale dello svolgimento dei lavori con l'indicazione di tutti gli interventi e le relative decisioni;
- procede alla verifica del numero legale facendo sottoscrivere ai Consiglieri la scheda di partecipazione;
- dà lettura dell'ordine del giorno e fissa la durata di ciascun intervento, limitando, se del caso, il numero degli stessi, in base alla durata prevista dei lavori;
- dà la parola per gli interventi, di regola previa prenotazione;
- esamina le eventuali mozioni propositive su materie espressamente previste nell'o.d.g. che devono comunque essere presentate per iscritto da almeno 1/5 dei membri effettivi, consentendo due interventi, di regola uno a favore ed uno contrario, quindi le sottopone alla platea insediata del Consiglio Nazionale per le decisioni da assumersi;
- dirime eventuali controversie procedurali che dovessero insorgere tra i Consiglieri Nazionali con decisioni inappellabili;
- riassume gli argomenti, sottopone le mozioni proposte a votazione con il sistema del voto palese e ne proclama i risultati.

L'eventuale documentazione relativa agli argomenti indicati nell'o.d.g. è posta a disposizione dei Consiglieri Nazionali presso gli uffici dell'Esecutivo Nazionale in Roma, con almeno **3** giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per il Consiglio Nazionale o inviata via mail.



Art. 6

L'Esecutivo Nazionale

L'Esecutivo Nazionale è convocato dal **Coordinatore Politico Nazionale** designato a tale incarico. La convocazione è pubblicata sui siti ufficiali del Partito (www.nuovopsi.net -) e/o inviata a mezzo indirizzo di posta elettronica degli aventi diritto alla partecipazione con avviso di almeno tre giorni e, in casi di urgenza, 24 ore.

All'Esecutivo Nazionale compete:

- coadiuvare il **Coordinatore Politico Nazionale** all'attuazione delle delibere del Consiglio Nazionale;
- approntare i programmi delle attività del Partito;
- assistere le strutture macroregionali del Partito.

Il Coordinatore Politico Nazionale propone la composizione degli Uffici di Lavoro dell'Esecutivo Nazionale con particolare riferimento ai temi delle questioni internazionali, delle istituzioni, sicurezza e difesa, risorse umane, formazione e comunicazione, economia, problemi sociali e sviluppo sostenibile. Gli Uffici di Lavoro vengono convocati dai rispettivi responsabili individuati dal Coordinatore Politico Nazionale e nominati dall'Esecutivo Nazionale.

Le norme previste per lo svolgimento dei lavori del Consiglio Nazionale valgono, con gli adattamenti del caso, anche per lo svolgimento dei lavori dell'Esecutivo Nazionale e degli Uffici di lavoro.

I lavori dell'Esecutivo Nazionale, unitamente a quelli degli Uffici di Lavoro, possono svolgersi anche a mezzo teleconferenze o video conferenze.

Art. 7

Sostituzioni in Consiglio Nazionale

L'Esecutivo Nazionale dispone delle eventuali cooptazioni proponendo dei Consiglieri in sostituzione di quelli cessati dalla carica, ratificando poi tali cooptazioni nel primo Consiglio Nazionale utile. I Consiglieri Nazionali decadono dalla carica rivestita, con effetto immediato, oltre che per volontarie dimissioni, anche in caso di:

- a) definitiva comminazione dei provvedimenti disciplinari disposti dalla Commissione Nazionale di Garanzia – Probitari;
- b) mancato rinnovo dell'iscrizione annuale.

Art. 8

Riunioni organismi macroregionali.

Le strutture territoriali devono convocare, almeno una volta al mese, gli Organismi previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.



Art. 9

Presenza alle riunioni degli Organismi nazionali e macroregionali.

I componenti degli Organismi Nazionali e Macroregionali, sono tenuti a partecipare alle riunioni degli stessi.

L'assenza a tre sedute consecutive comporta l'esclusione dall'Organismo.

Art. 10

Regolamenti macroregionali

Le strutture macroregionali del Partito devono approvare i relativi Regolamenti, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento.

Art.11

Le norme relative allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale si applicano anche alle Assemblee e ai Consigli di Macroregione.